

mente previste per la cessazione del rapporto di Agenzia (Accordo Economico Collettivo tra Imprese ed Agenti di Assicurazione - 1939 - art. 14 lett. c);

- che i Coagenti generali di Brescia, sigg. dr. Eusebio Di Fiore e Dr. Arrigo Bendi, alorché assunsero congiuntamente l'Agenzia sottoscrissero per accettazione la seguente clausola contrattuale: "Resta convenuto che qualora il mandato di Agente generale dovesse cessare, per qualsiasi motivo, per uno di loro, esso cesserebbe automaticamente per il fatto di Coagenzia, anche per l'altro, il quale non potrà far valere alcun diritto di priorità per la nuova assegnazione dell'Agenzia generale";

ne consegue che la morte del dr. Di Fiore, ex contractu, ha determinato la decadenza dal mandato anche per il contitolare dr. Bendi.

Tale criterio, giuridicamente fondato, risponde anche ad esigenze cautelative.

Ove, infatti, fosse consentita la prosecuzione del mandato in favore del coagente rimasto, ciò potrebbe costituire precedente